



SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
Sede Legale: Via Siusi 7 - 20132 Milano
Cap. soc. € 41.305.000 - Albo Gruppi Bancari n.10631
Società con unico socio Mediobanca S.p.A.
C.F. e n. Registro Imprese Milano: 00882980154
Aderente al Gruppo IVA Mediobanca P.IVA 10536040966
PEC: selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it
web: www.selmabipiemme.it



Socio Ordinario
ASSILEA
Associazione Italiana Leasing

ALBO UNICO EX ART. 106 TUB n. 22



CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA ATTREZZATURE N°

("CONDIZIONI PARTICOLARI")

UTILIZZATORE:	Codice Cliente:	Codice Fiscale:	Partita IVA:
Sede Legale:			

OGGETTO DELLA FORNITURA PER TOTALE VALORE BENI Euro + IVA

FORNITORE:	Codice Fornitore:	Codice Fiscale:	Partita IVA:
Sede Legale:			
BENE:	Costo del Bene:	+ IVA Stato:	Telaio:
Luogo di installazione:			
Descrizione del bene:			

STRUTTURA FINANZIARIA Valuta: Euro Interessi moratori:

(a) Anticipo	N.Canoni	Periodicità	Canone di leasing (*) + IVA	Durata leasing in mesi
(b) Importo Servizi	Riscatto	Importo Riscatto	Totale Corrispettivo (*)	Tasso Leasing (annuo nominale)
(c) Rimborso Spese	Parametro d'Indicizzazione Iniziale	Indice Base		
IVA su a;b;c;	Modalità di pagamento dei canoni			Spese d'incasso su documento
Tot. Versamento alla stipula	Scadenza versamenti periodici:			
	Servizi:		+ Iva	

(*)Fatta salva indicizzazione e/o variazione ante consegna nel prezzo della fornitura

DATI DEL/I FIRMATARIO/I Ai sensi della normativa Antiriciclaggio

Le parti prendono atto che il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni Particolari, dalle Condizioni Generali (modello CGM_202504) e dal Documento di Sintesi (che costituisce parte integrante del contratto). Con questo atto l'Utilizzatore conferma il benessere all'emissione, da parte del Concedente, dell'ordine di acquisto dei beni oggetto del contratto; dichiara che il rapporto è instaurato per sé stesso e di essere rappresentato da persona/e con i necessari poteri, e conferma di aver ricevuto copia integrale del Mod. CGM_202504 e del Mod. ACQ_202503 (Condizioni Generali d'Acquisto dei beni).

Con riferimento alle informative ricevute (di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, nonché ai sensi dell'art. 5 del Codice Deontologico dei Sistemi di Informazioni Creditizie), si esprime il consenso al trattamento dei dati personali, anche sensibili, da parte di SelmaBipiemme S.p.A., alla loro comunicazione ai soggetti/categorie di soggetti indicati ed al trattamento da parte loro, e nell'ambito dei sistemi di informazioni creditizie ove ne ricorrano i presupposti.

Il fascicolo denominato "Modello CGM_202504" contenente le Condizioni Generali di contratto di leasing avente ad oggetto beni mobili si compone di 25 articoli ed è pienamente conforme all'originale depositato presso lo Studio dei notai Pietro Sormani e Stefano Ajello di Milano, Repertorio Notaio Stefano Ajello n. 84265/20695 del 11 aprile 2025.

_____, li _____

SelmaBipiemme Leasing S.p.A.

(Timbro dell'Utilizzatore e firma del/i rappresentante/i con i necessari poteri)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Utilizzatore dichiara inoltre di approvare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto: punto 4 (canone di leasing - indicizzazione - interessi di mora - parametro di indicizzazione alternativo - sostituzione del parametro di indicizzazione alternativo e successivi), 5 (consegna - attestazione di consegna e avvenuto collaudo - ulteriori impegni), 6 (assicurazione), 7 (garanzie del fornitore - esclusione di responsabilità del Concedente), 8 (custodia - manutenzione - riparazioni - uso dei Beni), 9 (deterioramenti - perdita - sinistri), 11 (divieto di sublocazione - cessione - esportazione), 12 (diritto del Concedente), 13 (condizione risolutiva - risoluzione anticipata per fatto dell'Utilizzatore o di terzi - effetti della risoluzione), 15 (clausola di revisione), 16 (spese - tasse - oneri e commissioni), 18 (opzione di acquisto - termine del contratto e restituzione dei beni), 21 (ordine d'acquisto Beni), 22 (richiesta di benefici pubblici), 23 (foro competente), 24 (segnalazione a banche dati).

Visto per autentica della firma e identificazione del/i rappresentante/i

(Timbro dell'Utilizzatore e firma del/i rappresentante/i con i necessari poteri)



SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
Sede Legale: Via Siusi 7 - 20132 Milano
Cap. soc. € 41.305.000 - Albo Gruppi Bancari n.10631
Società con unico socio Mediobanca S.p.A.
C.F. e n. Registro Imprese Milano: 00882980154
Aderente al Gruppo IVA Mediobanca P.IVA 10536040966
PEC: selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it
web: www.selmabipiemme.it



Socio Ordinario
ASSILEA
Associazione Italiana Leasing

ALBO UNICO EX ART. 106 TUB n. 22



DOCUMENTO DI SINTESI N. 1 RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA ATTREZZATURE N° (1/3)

UTILIZZATORE:

Valore totale beni: + IVA Valuta: Euro Interessi moratori:

(a) Anticipo	N.Canoni	Periodicità	Canone di leasing (*) + IVA	Durata leasing in mesi
(b) Importo Servizi	Riscatto	Importo Riscatto	Totale Corrispettivo (*) + IVA	Tasso Leasing (annuo nominale)
(c) Rimborso Spese	Parametro d'Indicizzazione Iniziale	Indice Base		
IVA su a;b;c;	Modalità di pagamento dei canoni			Spese d'incasso su documento + IVA
Tot. Versamento alla stipula	Scadenza versamenti periodici:			
	Servizi:		+ Iva	

(*)Fatta salva indicizzazione e/o variazione ante consegna nel prezzo della fornitura

Descrizione Costi ed Oneri Accessori

Euro + IVA

Spese di istruttoria
Supplemento istruttoria per operazioni di importazioni
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori (oltre il primo)
Tasso di pre-locazione finanziaria
Assicurazione
Disamina polizza assicurativa proposta dal cliente
Revoca copertura assicurativa in convenzione
Interessi di Mora
Richiesta sostituzione beni in garanzia
Gestione sinistri
Variazioni anagrafiche e banca d'appoggio
Subentri
Rinegoziazioni contratti, proroghe, sostituzione garanzie
Sublocazione beni
Spese recupero beni
Spese incasso canoni
Spese insoluti su singolo canone
Richiamo effetti/assegni
Spese bancarie effetto/assegno protestato
Spese per gestione contratto in contenzioso
Spese chiusura contratto
Dichiaraz., autorizz., permessi e simili richiesti dall'utilizzatore o dalla legge/ svincoli
Copie conformi docum./Estratto Conto/ Piano Ammortamento/ altri doc. richiesti dal cliente
Spese di invio comunicazioni periodiche (in formato cartaceo)
Comunicazioni nell'interesse dell'utilizzatore (es. IRAP)
Rimborso spese per consegna copia contratto e documento di sintesi
Conteggio estinzione anticipata
Perizia/validazione progetti
Gestione stato avanzamento lavori realizzazione impianto
Atti privati/pubblici correlati al perfezionamento e/o esecuzione contratto
Sollecito documentazione mancante (es. polizze assicurative)
Spese pagamento imposte e tasse
Spese gestione cartelle esattoriali/contravvenzioni/sanzioni
Gestione eventuali agevolazioni richieste post stipula
Compensi di mediazione riconosciuti a Terzi

Dichiarazione dell'Utilizzatore al fine del calcolo del TEG ai sensi della legge sull'usura

L'Utilizzatore dichiara che i costi e gli oneri indicati a suo carico sono stati da egli stesso forniti ovvero stimati dalla Concedente e dallo stesso successivamente accettati

_____ , li _____

SelmaBipiemme Leasing S.p.A.

(Timbro dell'Utilizzatore e firma del/i rappresentante/i con i necessari poteri)



SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
 Sede Legale: Via Siusi 7 - 20132 Milano
 Cap. soc. € 41.305.000 - Albo Gruppi Bancari n.10631
 Società con unico socio Mediobanca S.p.A.
 C.F. e n. Registro Imprese Milano: 00882980154
 Aderente al Gruppo IVA Mediobanca P.IVA 10536040966
 PEC: selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it
 web: www.selmabipiemme.it



Socio Ordinario
ASSILEA
 Associazione Italiana Leasing

ALBO UNICO EX ART. 106 TUB n. 22



DOCUMENTO DI SINTESI N. 1 RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA ATTREZZATURE N° (2/3)

Modalità di invio comunicazioni periodiche

Le parti stabiliscono che l'invio delle comunicazioni periodiche avviene tramite forma cartacea con addebito dei costi previsti nella sezione "Costi ed oneri accessori" alla voce "Spese di invio comunicazioni periodiche".

E' facoltà dell'utilizzatore, in qualunque momento, scegliere in luogo del formato cartaceo quello elettronico (e-mail) iscrivendosi nell' "Area Privata" del sito internet <http://www.selmabipiemme.it/> e compilando il relativo form di richiesta. In tal caso non verranno addebitate le "Spese di invio comunicazioni periodiche" previste nella sezione "Costi ed oneri accessori" relative a questo contratto di leasing.

Indicizzazione - Parametro di Indicizzazione Alternativo - Sostituzioni del Parametro di Indicizzazione Alternativo e Successivi

(non applicabile in caso di Tasso Fisso)

I canoni di leasing periodici di cui alle Condizioni Particolari sono stati determinati ricorrendo ad un ipotetico piano di ammortamento finanziario, di durata pari a quella convenuta nelle medesime Condizioni Particolari, prendendo a base il valore totale dei beni, incrementato dai costi di eventuali servizi finanziati e decrementato dell'anticipo versato alla firma del contratto e applicando a tale importo il Tasso Leasing di cui alle Condizioni Particolari.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso, nel caso in cui al presente Contratto si applichi la clausola di indicizzazione, l'importo dei canoni di leasing sarà soggetto a revisione, con il procedimento in appresso descritto, in funzione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione il cui valore iniziale ("Indice Base") è indicato nelle Condizioni Particolari.

Resteranno in ogni caso immutate: nel caso di periodicità mensile, le prime tre quote di canone di leasing; nel caso di periodicità bimestrale, trimestrale o semestrale, la prima quota di canone di leasing.

Per ogni scadenza di canone il valore del Parametro di Indicizzazione utilizzato per il calcolo dei canoni di leasing sarà pari al valore del secondo mese precedente.

Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione Iniziale sia l'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ai fini della presente clausola si dovrà considerare la rilevazione puntuale dell'"Euribor 3 mesi", base 365, con data valuta pari all'ultimo giorno del mese solare, pubblicato anche su "Il Sole 24 Ore".

Ove si riscontri una variazione (in + o in -) tra l'Indice Base e il valore del Parametro di Indicizzazione per ogni scadenza di canone come sopra determinato, i canoni di leasing periodici saranno rideterminati applicando al capitale residuo in essere alla data di inizio della revisione il Tasso leasing modificato (in + o in -) con la variazione intervenuta.

La formula di indicizzazione è la seguente:

$$\text{Canone} = \frac{\text{Canone precedente} \times \frac{1 - (1+i)^{-n}}{i} + VR \times (1+i)^{-(n+1)} - VR \times (1+j)^{-(n+1)}}{\frac{1 - (1+j)^{-n}}{j}}$$

Dove:

i = tasso corrente/1200 se periodicità canoni mensile*

j = tasso modificato/1200 se periodicità canoni mensile**

n = numero versamenti a scadere (compresa la rata nuova)

VR = valore di acquisto finale

* tasso corrente/600 se periodicità canoni bimestrale, tasso corrente/400 se periodicità canoni trimestrale, tasso corrente/200 se periodicità canoni semestrale.

** tasso modificato/600 se periodicità canoni bimestrale, tasso modificato/400 se periodicità canoni trimestrale tasso modificato/200 se periodicità canoni semestrale.

Tasso corrente = tasso utilizzato per il calcolo del canone precedente [pari al Tasso leasing aggiornato (in + o in -) con la variazione intervenuta tra il valore dell'Indice di Riferimento relativo alla scadenza precedente e l'Indice Base].

Tasso modificato = tasso da utilizzare per il calcolo del nuovo canone [pari al Tasso leasing aggiornato (in + o in -) con la variazione intervenuta tra il valore dell'Indice di Riferimento relativo alla scadenza attuale e l'Indice Base].

Ai fini dei calcoli, sia in fase di sviluppo iniziale che nei successivi conteggi di indicizzazione, i valori dei tassi sono considerati fino all'undicesimo decimale, senza arrotondamento (nel contratto sono riportati solo i primi 3 decimali, senza arrotondamento).

La formula indicata non è applicabile al caso di piani finanziari con canoni variabili per importo o per periodicità. Nel primo caso si procederà al ricalcolo dell'importo dei canoni tenendo fermo il rapporto iniziale esistente tra i differenti importi dei canoni; nel caso di variabilità della periodicità il ricalcolo sarà effettuato tenendo ferme le differenti periodicità dei canoni; in entrambi i casi garantendo che il tasso modificato sia pari al tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra il capitale residuo del contratto alla data di ricalcolo ed il valore attuale dei canoni residui e del prezzo dell'opzione di acquisto finale contrattualmente previsti (per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi).

Esempio di calcolo nuovo canone in base alla formula di indicizzazione:

Parametro di Indicizzazione = Euribor 3 mesi - base 365:

Tasso Leasing = 5,65006700364%;

Indice base = 3,100%;

Valore Euribor attuale = 2,800

Valore Euribor periodo precedente = 3,100

Tasso corrente = Tasso leasing + (Valore Euribor periodo prec. - Indice base) = 5,65006700364% + [3,100% - 3,100%] = 5,65006700364%

Tasso modificato = Tasso leasing + (Valore Euribor attuale - Indice base) = 5,65006700364% + [3,100% - 2,800%] = 5,35006700364%

Canone precedente = euro 1649,19;

Numero versamenti mensili a scadere (compreso il canone nuovo) = 56;

VR = euro 950,00.

Calcolo canone nuovo = $(1649,19 \times \{1 - (1 + 5,65006700364/1200)^{-56}\} / (5,65006700364/1200)) + 950,00 \times (1 + 5,65006700364/1200)^{-(56+1)} - 950,00 \times (1 + 5,35006700364/1200)^{-(56+1)} / \{1 - (1 + 5,35006700364/1200)^{-56}\} / (5,35006700364/1200)$

Canone nuovo = euro 1.637,81



SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
Sede Legale: Via Siusi 7 - 20132 Milano
Cap. soc. € 41.305.000 - Albo Gruppi Bancari n.10631
Società con unico socio Mediobanca S.p.A.
C.F. e n. Registro Imprese Mi ano: 00882980154
Aderente al Gruppo IVA Mediobanca P.IVA 10536040966
PEC: selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it
web: www.selmabipiemme.it



Socio Ordinario
ASSILEA
Associazione Italiana Leasing

ALBO UNICO EX ART. 106 TUB n. 22



DOCUMENTO DI SINTESI N. 1 RELATIVO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA ATTREZZATURE N° (3/3)

Parametro di Indicizzazione Alternativo

Qualora, durante la decorrenza del presente Contratto, si verifichi un Evento Rilevante, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia il Concedente comunicherà all'Utilizzatore - in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato la sostituzione del Parametro di Indicizzazione Iniziale con il Parametro di Indicizzazione Alternativo. La sostituzione si applicherà, a partire dalla Data di Efficacia, a tutte le previsioni del presente Contratto, incluse le sue appendici e i suoi allegati, anche ai fini degli interessi moratori, fatta salva la possibilità che l'Utilizzatore non approvi la sostituzione e si avvalga, entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione della Concedente, del diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell'art. 118 bis del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385. In caso di recesso l'Utilizzatore avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate anche con riferimento al tasso di interesse, tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile del Parametro di Indicizzazione Iniziale, e dovrà, pertanto, versare gli importi eventualmente scaduti e impagati, oltre all'importo, in pura linea capitale, delle quote di Canone non ancora maturate e del prezzo di riscatto, quest'ultimo qualora l'Utilizzatore abbia interesse all'acquisizione del Bene.

Sostituzioni del Parametro di Indicizzazione Alternativo e Successivi

Qualora, durante la decorrenza del presente Contratto, si verifichi un Evento Rilevante avente ad oggetto il Parametro di Indicizzazione Alternativo o altro Parametro di Indicizzazione medio tempore applicato e diverso dal Parametro d'Indicizzazione Iniziale, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia la Concedente comunicherà all'Utilizzatore - in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato - la sostituzione, di tale Parametro con l'Indice sostitutivo ("Indice Sostitutivo") o con l'Indice di riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia ("Indice Modificato"), come individuati nel Piano in vigore alla Data di Efficacia, predisposto e aggiornato dal Concedente ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e pubblicato per estratto sul sito internet del medesimo.

Nel caso di variazione sostanziale del Parametro di Indicizzazione, qualora l'autorità competente raccomandi di utilizzare un indice diverso dall'Indice Modificato, il Concedente adotterà, al posto dell'Indice Modificato, l'indice raccomandato dall'autorità competente. Ai fini delle rimanenti disposizioni della presente clausola, per Indice Sostitutivo dovrà intendersi anche l'indice raccomandato dall'autorità competente in sostituzione dell'Indice Modificato.

Al fine di garantire, al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'equivalenza economica tra il Parametro di Indicizzazione e l'Indice Sostitutivo (o Modificato), l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato sarà soggetto ad aggiustamento o rettifica (che potrà essere positivo, negativo o pari a zero) ("Aggiustamento"), in conformità con quanto eventualmente raccomandato dall'autorità competente. In assenza di raccomandazioni dell'autorità competente, l'Aggiustamento sarà calcolato dal Concedente, in conformità al Piano in vigore alla Data di Efficacia anche conformandosi alle determinazioni eventualmente assunte da organizzazioni o associazioni internazionali di categoria riconosciute sul mercato per competenza in materie finanziarie, tenendo a tal fine conto, in ogni caso, che tale Aggiustamento sarà volto a minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, l'alterazione di valore conseguente alla sostituzione dell'Indice di riferimento o alla sua variazione sostanziale, a seconda del caso.

Fermo quanto previsto al paragrafo successivo, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato sarà applicato a partire dalla Data di Efficacia a tutte le previsioni del presente Contratto, incluse le sue appendici e i suoi allegati, anche ai fini degli interessi moratori, fatta salva la possibilità che l'Utilizzatore non approvi la sostituzione e si avvalga, entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo che precede, del diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell'art. 118 bis del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385. In caso di recesso l'Utilizzatore avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate anche con riferimento al tasso di interesse, tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile del Parametro di Indicizzazione Iniziale, e dovrà, pertanto, versare gli importi eventualmente scaduti e impagati, oltre all'importo, in pura linea capitale, delle quote di Canone non ancora maturate e del prezzo di riscatto, quest'ultimo qualora l'Utilizzatore abbia interesse all'acquisizione del Bene.

Consegna di copia del contratto in fase precontrattuale

Dichiaro di essermi avvalso, in fase precontrattuale, della facoltà di ricevere copia del contratto, incluso il documento di sintesi, idonea per la stipula e con la presente autorizzo SelmaBipiemme Leasing S.p.A. ad addebitare le spese di istruttoria previste nel presente documento qualora non si addenesse alla stipula del contratto.

_____, li _____

(Timbro dell'Utilizzatore e firma del/i rappresentante/i con i necessari poteri)

Attestazione di avvenuta consegna del contratto

L'utilizzatore attesta di aver ricevuto un esemplare del contratto, comprensivo delle condizioni generali, unitamente al documento di sintesi, che per espresso accordo delle parti, ne è parte integrante.

_____, li _____

(Timbro dell'Utilizzatore e firma del/i rappresentante/i con i necessari poteri)



SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
Sede Legale: Via Siusi 7 - 20132 Milano
Cap. soc. € 41.305.000 - Albo Gruppi Bancari n.10631
Società con unico socio Mediobanca S.p.A.
C.F. e n. Registro Imprese Milano: 00882980154
Aderente al Gruppo IVA Mediobanca P.IVA 10536040966
PEC: selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it
web: www.selmabipiemme.it



Socio Ordinario
ASSILEA
Associazione Italiana Leasing

ALBO UNICO EX ART. 106 TUB n. 22



APPENDICE AL CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA N°

("Appendice Rischi Catastrofali")

Sottoscritto tra

SELMABIPIEMME LEASING S.p.A, Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro Imprese di Milano: 00882980154, aderente al Gruppo IVA Mediobanca P.IVA 10536040966, sede Legale in Via Siusi 7 - 20132 Milano, capitale sociale € 41.305.000 i.v., Pec: selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it, Società appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca, Albo dei Gruppi Bancari n. 10631 (di seguito anche il "CONCEDENTE")

e

Premesso che

- l'Art. 6 (Assicurazione) delle Condizioni Generali di Contratto di Locazione Finanziaria (Leasing) dispone che: "*Per tutta la durata del Contratto e fino alla riconsegna ovvero al trasferimento di proprietà dei Beni, i Beni stessi saranno assicurati a cura e spese dell'Utilizzatore, secondo quanto previsto dalle clausole speciali che seguono*" ivi espressamente inclusa, ma non limitatamente a, la copertura assicurativa obbligatoria per i rischi da eventi calamitosi e catastrofici di cui all'art. 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n 213;
- l'Art. 13 del Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (GU Serie Generale n.302 del 27.12.2024) ha prorogato al 31 marzo 2025 il termine ultimo (inizialmente fissato al 31 dicembre 2024) per la stipulazione dei contratti assicurativi contro i danni derivanti da eventi catastrofici;

il Contratto è integrato come segue

L'UTILIZZATORE è tenuto a stipulare, a sua cura e spese, il contratto assicurativo per la copertura dei rischi da eventi calamitosi e catastrofici di cui all'art. 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n 213, del/dei Bene/Beni oggetto del Contratto, anche mediante idonea appendice della polizza in essere, entro e non oltre il termine del 31 marzo 2025, fatte salve eventuali proroghe disposte con provvedimento divenuto efficace anteriormente a tale ultimo termine.

_____, li _____

SelmaBipiemme Leasing S.p.A.

(Timbro dell'Utilizzatore e firma del/i rappresentante/i con i necessari poteri)



Modello CGM_202504

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA (LEASING) AVENTE AD OGGETTO BENI MOBILI

Il presente Modello contiene le **Condizioni Generali** di contratto di locazione finanziaria (leasing) aventi ad oggetto beni mobili, anche iscritti in Pubblici Registri, praticate alla propria clientela - e nel caso specifico al soggetto designato come Utilizzatore nelle Condizioni Particolari - da **SelmaBipiemme Leasing S.p.A.**, con sede legale in Milano Via Siusi n. 7, capitale sociale € 41.305.000= int. vers., società con socio unico Mediobanca S.p.A., Cod. Fisc. 00882980154, aderente al Gruppo IVA Mediobanca P. Iva 10536040966, iscritta all'Albo Unico ex Art. 106 TUB al n. 22, facente parte del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo Gruppi Bancari di Banca d'Italia al n. 10631 (qui di seguito denominato **Concedente**).

DEFINIZIONI

Alle seguenti espressioni è da attribuire il significato di seguito riportato:

- **Attestazione di Consegna e avvenuto Collaudo:** modulo, che costituisce parte integrante ed essenziale del Contratto (come di seguito definito), che l'Utilizzatore sottoscrive all'atto della consegna e del positivo collaudo dei Beni (come di seguito definiti);
- **Beni:** il singolo bene mobile (o la pluralità di beni mobili), che il Concedente acquista, ordina o fa appositamente produrre su scelta ed indicazione dell'Utilizzatore, allo scopo esclusivo di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore stesso. I Beni, in relazione a specifiche clausole contrattuali, potranno anche essere definiti "attrezzature" o "veicoli";
- **Canone/i di Leasing:** corrispettivo determinato in relazione al valore del bene, alla durata del contratto e ad altri elementi di carattere finanziario che l'Utilizzatore versa al Concedente con la periodicità stabilita dalle Condizioni Particolari (come di seguito definite);
- **Condizioni Particolari:** modulo - con eventuali allegati - contenente le condizioni specifiche del singolo Contratto (Utilizzatore, descrizione e valore dei Beni, Fornitore, durata, Canone di Leasing, prezzo di riscatto e quant'altro occorra per la esatta determinazione del rapporto), del quale ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- **Contratto:** il presente contratto di locazione finanziaria (leasing), in virtù del quale la Concedente - dietro un corrispettivo periodico - mette a disposizione dell'Utilizzatore (come di seguito definito), che se ne assume tutti i relativi rischi, i beni mobili acquistati, ordinati o fatti produrre appositamente dal Concedente medesimo su scelta ed indicazione dell'Utilizzatore e che, alla scadenza del Contratto, l'Utilizzatore ha facoltà di acquistare, versando un importo determinato o determinabile (prezzo di riscatto);
- **Data di Efficacia:** data dalla quale diviene efficace la cessazione o variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento applicato al Contratto a seguito di un Evento Rilevante;
- **Evento Rilevante:** si intende, alternativamente:
 - (i) La cessazione dell'Indice di Riferimento, causata dalla cessazione permanente della sua rilevazione o determinazione in ragione della designazione, per previsione normativa o decisione dell'amministratore dell'Indice di riferimento, di uno o più indici sostitutivi; o
 - (ii) La variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, ossia la variazione rilevante della metodologia utilizzata per la determinazione dell'Indice, come definita dall'amministratore dell'indice medesimo, anche in conformità alla normativa tempo per tempo vigente;
- **Fornitore:** ditta - o pluralità di ditte - fornitrice dei Beni;
- **Parametro di Indicizzazione (o Indice di Riferimento):** indice di riferimento (ad esempio, l'Euribor) utilizzato per la determinazione del tasso di interesse applicato al Contratto;
- **Parametro di Indicizzazione Iniziale:** l'Indice di Riferimento come definito nella Sezione 3 del foglio informativo all'atto della sottoscrizione del Contratto;
- **Parametro di Indicizzazione Alternativo:** l'Indice di Riferimento alternativo al Parametro di Indicizzazione Iniziale previsto e definito, *ab origine*, nella Sezione 3 del foglio informativo;
- **Parti:** l'Utilizzatore e il Concedente, collettivamente;
- **Piano:** il piano di sostituzione dell'Indice di Riferimento in vigore alla Data di Efficacia, predisposto e aggiornato dal Concedente ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e pubblicato per estratto sul sito internet del medesimo;
- **Tasso Leasing:** tasso interno di attualizzazione, come definito nella Sezione 3 del foglio informativo;
- **Utilizzatore:** il soggetto indicato nelle Condizioni Particolari.

PREMESSE

- L'Utilizzatore ha richiesto al Concedente di stipulare un contratto di locazione finanziaria che attribuisca all'Utilizzatore, ai termini e condizioni di cui al presente Contratto, il diritto di utilizzare i Beni descritti dettagliatamente nelle Condizioni Particolari;
- l'Utilizzatore ha individuato e prescelto i Beni autonomamente, giudicandoli idonei all'uso cui intende destinarli e perfettamente rispondenti alle proprie esigenze, concordando direttamente con il Fornitore il prezzo, i tempi e le modalità di consegna dei Beni, e ha chiesto al Concedente di acquistare i Beni al fine di stipulare il presente Contratto;
- il Concedente intende accettare la suddetta proposta e si è conseguentemente dichiarato disponibile ad acquistare - alle condizioni già concordate dall'Utilizzatore - i Beni individuati ai sensi della precedente premessa, allo scopo esclusivo di concederli in locazione finanziaria all'Utilizzatore e a condizione che il medesimo se ne assuma tutti i relativi rischi, ai termini e condizioni di cui al presente Contratto.

QUANTO SOPRA PREMESSO E DEFINITO, ALLA LOCAZIONE FINANZIARIA IN OGGETTO SONO APPLICABILI LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI SEGUITO RIPORTATE.

1. PREMESSE - DEFINIZIONI

Le premesse, le definizioni, il documento di sintesi e il foglio informativo costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto.

2. OGGETTO DEL CONTRATTO - ACQUISTO DEI BENI

2.1. **OGGETTO DEL CONTRATTO** - Il Concedente concede in locazione finanziaria all'Utilizzatore, che accetta, per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, in via solidale tra loro, i Beni individuati nelle Condizioni Particolari, sulla base della scelta e della trattativa effettuate dall'Utilizzatore stesso con il Fornitore.

L'Utilizzatore dichiara sotto la propria responsabilità di ben conoscere i Beni da lui prescelti presso il Fornitore.

2.2. **ACQUISTO DEI BENI** - Con la sottoscrizione del Contratto, l'Utilizzatore autorizza irrevocabilmente il Concedente ad emettere nei confronti del Fornitore l'ordine di acquisto di cui al successivo articolo 21, restando inteso e concordato tra le Parti che, dal momento della consegna dei Beni all'Utilizzatore, ogni rischio connesso al bene sarà a carico dell'Utilizzatore.

Il Concedente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Utilizzatore in ordine alle sue precorse intese con il Fornitore, acquista i Beni e conviene con il Fornitore che anche l'Utilizzatore possa proporre le azioni derivanti dal contratto di compravendita stipulato, con la sola esclusione dell'azione di risoluzione.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER ATTREZZATURE

L'Utilizzatore dichiara di aver verificato che i Beni siano pienamente conformi alle norme e disposizioni anche amministrative sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, e al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché alle norme antinquinamento, e ad ogni altra eventuale disposizione di legge e regolamento, anche locale e/o comunitario. L'Utilizzatore si impegna ad effettuare un'ulteriore verifica in tal senso all'atto della consegna dei Beni.

3. DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La locazione finanziaria avrà la durata indicata nelle Condizioni Particolari, con decorrenza dalla data di consegna risultante dall'Attestazione di Consegna, redatta e sottoscritta secondo quanto previsto dal successivo articolo 5 o dalla diversa data convenzionale eventualmente stabilita tra le Parti. La locazione finanziaria cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di alcuna comunicazione, salvo quanto stabilito al successivo articolo 14. In nessun caso l'Utilizzatore potrà procedere al pagamento dei Canoni di Leasing residui prima della relativa data di scadenza prevista nelle Condizioni Particolari e/o esercitare l'opzione di acquisto di cui al successivo art. 18, pagando il relativo prezzo di riscatto, prima del termine del Contratto previsto nelle Condizioni Particolari.

4. CANONE DI LEASING - INDICIZZAZIONE - INTERESSI DI MORA - PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE ALTERNATIVO - SOSTITUZIONE DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE ALTERNATIVO E SUCCESSIVI

4.1. **CANONE DI LEASING** - L'Utilizzatore dovrà versare al Concedente il Canone di Leasing della locazione finanziaria di cui al presente Contratto in via frazionata, mediante il pagamento delle relative rate del Canone di Leasing, con le modalità, la periodicità, la decorrenza e nei termini stabiliti nelle Condizioni Particolari. In considerazione della natura e funzione cui il presente Contratto risponde, le Parti convengono espressamente che, per tutta la durata del rapporto, in caso di variazioni del costo economico-finanziario sopportato dal Concedente in relazione alla complessiva operazione di cui al Contratto dovute alla sopravvenienza di maggiori oneri o costi, anche di natura fiscale, che non fossero conosciuti alla data di stipula dello stesso, il Concedente avrà la facoltà di adeguare il Canone di Leasing ovvero di richiedere il rimborso in unica soluzione del maggior costo economico-finanziario. L'eventuale adeguamento non costituisce motivo di recesso/risoluzione del Contratto per l'Utilizzatore.

4.2. **INDICIZZAZIONE DEL CANONE** - I canoni di leasing periodici di cui alle Condizioni Particolari sono stati determinati ricorrendo ad un ipotetico piano di ammortamento finanziario, di durata pari a quella convenuta nelle medesime Condizioni Particolari, prendendo a base il valore totale dei beni, incrementato dai costi di eventuali servizi finanziari e decrementato dell'anticipo versato alla firma del contratto e applicando a tale importo il Tasso Leasing di cui alle Condizioni Particolari.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo capoverso, nel caso in cui al presente Contratto si applichi la clausola di indicizzazione, l'importo dei canoni di leasing sarà soggetto a revisione, con il procedimento in appresso descritto, in funzione dell'andamento del Parametro di Indicizzazione il cui valore iniziale ("Indice Base") è indicato nelle Condizioni Particolari.

Resteranno in ogni caso immutate: nel caso di periodicità mensile, le prime tre quote di canone di leasing; nel caso di periodicità bimestrale, trimestrale o semestrale, la prima quota di canone di leasing.

Per ogni scadenza di canone il valore del Parametro di Indicizzazione utilizzato per il calcolo dei canoni di leasing sarà pari al valore del secondo mese precedente.

Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione Iniziale sia l'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) ai fini della presente clausola si dovrà considerare la rilevazione puntuale dell'"Euribor 3 mesi", base 365, con data valuta pari all'ultimo giorno del mese solare, pubblicato anche su "Il Sole 24 Ore". Ove si riscontri una variazione (in + o in -) tra l'Indice Base e il valore del Parametro di Indicizzazione per ogni scadenza di canone come sopra determinato, i canoni di leasing periodici saranno rideterminati applicando al capitale residuo in essere alla data di inizio della revisione il Tasso leasing modificato (in + o in -) con la variazione intervenuta.

4.3. **INTERESSI DI MORA** - Il pagamento dei Canoni di Leasing e di ogni altra somma dovuta al Concedente, non potrà essere sospeso e/o ritardato per alcun motivo e, pertanto, neppure nell'eventualità di mancato utilizzo e/o di impossibilità di utilizzo dei Beni dovuti a qualsiasi motivo o causa, anche per fatto di terzi. Sulle somme non versate alle scadenze prestabilite, per qualsiasi causa ed a qualsiasi titolo dovute in relazione al Contratto, l'Utilizzatore sarà tenuto al pagamento, senza necessità di costituzione in mora, degli interessi di mora in ragione del tasso indicato nelle Condizioni Particolari, nonché delle relative spese bancarie e amministrative, fermi per il Concedente tutti i diritti di cui al successivo articolo 13. Anche in deroga agli artt. 1193 e 1194 C.C., qualsiasi versamento dell'Utilizzatore sarà sempre imputato in primo luogo a copertura di eventuali interessi di mora e spese, e successivamente alle quote periodiche, iniziando da quelle scadute da maggior tempo.

Resta espressamente convenuto che qualunque contestazione fosse sollevata dall'Utilizzatore o dovesse, comunque, sorgere tra le parti anche in relazione all'eventuale mancato utilizzo dei Beni, non potrà in alcun modo dare facoltà all'Utilizzatore di sospendere il puntuale pagamento delle quote periodiche pattuite

4.4. **PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE ALTERNATIVO** - Qualora, durante la decorrenza del presente Contratto, si verifichi un Evento Rilevante, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia il Concedente comunicherà all'Utilizzatore - in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato - la sostituzione del Parametro di Indicizzazione Iniziale con il Parametro di Indicizzazione Alternativo. La sostituzione si applicherà, a partire dalla Data di Efficacia, a tutte le previsioni del presente Contratto, incluse le sue appendici e i suoi allegati, anche ai fini degli interessi moratori, fatta salva la possibilità che l'Utilizzatore non approvi la sostituzione e si avvalga, entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione del Concedente, del diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell'art. 118 bis del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385. In caso di recesso l'Utilizzatore avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate anche con riferimento al tasso di interesse, tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile del Parametro di Indicizzazione Iniziale, e dovrà,

pertanto, versare gli importi eventualmente scaduti e impagati, oltre all'importo, in pura linea capitale, delle quote di Canone non ancora maturate e del prezzo di riscatto, quest'ultimo qualora l'Utilizzatore abbia interesse all'acquisizione del Bene.

4.5. **SOSTITUZIONE DEL PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE ALTERNATIVO E SUCCESSIVI** - Qualora, durante la decorrenza del presente Contratto, si verifichi un Evento Rilevante avente ad oggetto il Parametro di Indicizzazione Alternativo o altro Parametro di Indicizzazione *medio tempore* applicato e diverso dal Parametro d'Indicizzazione Iniziale, entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della Data di Efficacia il Concedente comunicherà all'Utilizzatore - in forma scritta o mediante altro supporto durevole precedentemente accettato - la sostituzione, di tale Parametro con l'indice sostitutivo ("Indice Sostitutivo") o con l'indice di riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia ("Indice Modificato"), come individuati nel Piano in vigore alla Data di Efficacia, predisposto e aggiornato dal Concedente ai sensi della normativa tempo per tempo vigente e pubblicato per estratto sul sito internet del medesimo.

Nel caso di variazione sostanziale del Parametro di Indicizzazione, qualora l'autorità competente raccomandi di utilizzare un indice diverso dall'Indice Modificato, il Concedente adotterà, al posto dell'Indice Modificato, l'indice raccomandato dall'autorità competente. Ai fini delle rimanenti disposizioni della presente clausola, per Indice Sostitutivo dovrà intendersi anche l'indice raccomandato dall'autorità competente in sostituzione dell'Indice Modificato.

Al fine di garantire, al verificarsi dell'Evento Rilevante, l'equivalenza economica tra il Parametro di Indicizzazione e l'Indice Sostitutivo (o Modificato), l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato sarà soggetto ad aggiustamento o rettifica (che potrà essere positivo, negativo o pari a zero) ("Aggiustamento"), in conformità con quanto eventualmente raccomandato dall'autorità competente. In assenza di raccomandazioni dell'autorità competente, l'Aggiustamento sarà calcolato dal Concedente, in conformità al Piano in vigore alla Data di Efficacia anche conformandosi alle determinazioni eventualmente assunte da organizzazioni o associazioni internazionali di categoria riconosciute sul mercato per competenza in materie finanziarie, tenendo a tal fine conto in ogni caso che tale Aggiustamento sarà volto a minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, l'alterazione di valore conseguente alla sostituzione dell'Indice di riferimento o alla sua variazione sostanziale, a seconda del caso.

Fermo quanto previsto al paragrafo successivo, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato sarà applicato a partire dalla Data di Efficacia a tutte le previsioni del presente Contratto, incluse le sue appendici e i suoi allegati, anche ai fini degli interessi moratori, fatta salva la possibilità che l'Utilizzatore non approvi la sostituzione e si avvalga, entro 2 (due) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo che precede, del diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell'art. 118 bis del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385. In caso di recesso l'Utilizzatore avrà diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate anche con riferimento al tasso di interesse, tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile del Parametro di Indicizzazione Iniziale, e dovrà, pertanto, versare gli importi eventualmente scaduti e impagati, oltre all'importo, in pura linea capitale, delle quote di Canone non ancora maturate e del prezzo di riscatto, quest'ultimo qualora l'Utilizzatore abbia interesse all'acquisizione del Bene.

5. CONSEGNA - ATTESTAZIONE DI CONSEGNA E AVVENUTO COLLAUDO - ULTERIORI IMPEGNI

5.1. **CONSEGNA E COLLAUDO** - La consegna dei Beni verrà effettuata direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore, nei termini e con le modalità tra gli stessi convenuti. Contestualmente, l'Utilizzatore verificherà (i) la corrispondenza dei Beni consegnati rispetto a quelli ordinati dal Concedente, (ii) l'assenza di vizi insistenti sul bene stesso e (iii) l'avvenuto positivo collaudo. L'Utilizzatore ha l'obbligo di ritirare i Beni fin dal momento in cui gli stessi vengono messi a sua disposizione dal Fornitore; le spese e le indennità conseguenti al ritardo nella presa in consegna sono a carico dell'Utilizzatore. Eventuali spese per trasporto o altre, in quanto non espressamente tenute a proprio carico dal Fornitore, saranno pagate dall'Utilizzatore all'atto della consegna.

5.2. **ATTESTAZIONE DI CONSEGNA E AVVENUTO COLLAUDO** - In caso di esito positivo della verifica di cui al punto 5.1 che precede, l'Utilizzatore e il Fornitore redigeranno e sottoscriveranno - in n. 2 documenti originali - l'Attestazione di Consegna e avvenuto Collaudo predisposta dal Concedente. La sottoscrizione di tale documento costituirà, ad ogni effetto, accettazione incondizionata dei Beni da parte dell'Utilizzatore. Un originale dell'Attestazione di Consegna e avvenuto Collaudo dovrà essere trasmesso al Concedente, a cura dell'Utilizzatore. Nell'ipotesi di rifiuto della consegna dei Beni da parte dell'Utilizzatore per non conformità dello stesso rispetto all'ordine ovvero per l'accertata presenza di vizi o in caso di esito non positivo del collaudo, lo stesso darà immediata comunicazione del rifiuto al Concedente ed al Fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando specificamente i motivi del rifiuto.

5.3. **ULTERIORI IMPEGNI** - L'Utilizzatore rinuncia sin d'ora ad avanzare pretese nei confronti del Concedente in caso di ritardata o mancata consegna o collaudo dei Beni. In caso di mancata consegna o collaudo dei Beni e/o in caso di risoluzione del contratto di fornitura anche successiva alla decorrenza del Contratto, a qualsiasi causa dovute, l'Utilizzatore è tenuto, in via solidale ed indivisibile con il Fornitore, al rimborso, con pari valuta, delle somme anticipate dal Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno. Sugli esborsi sostenuti dalla Concedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal presente Contratto prima della decorrenza dello stesso, saranno dovuti dall'Utilizzatore interessi al tasso indicato nel documento di sintesi dalla data di pagamento alla data di decorrenza, con liquidazione degli stessi ad ogni trimestre solare ed in ogni caso a saldo alla data di decorrenza. Nella determinazione degli importi dovuti dall'Utilizzatore, si terrà conto di eventuali maggiori costi sostenuti dal Concedente.

CLAUSOLE SPECIALI PER I VEICOLI

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Utilizzatore, che accetta, è delegato a porre direttamente in essere quanto richiesto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti, ai fini dell'immatricolazione dei veicoli oggetto del Contratto e/o dello svolgimento - presso i competenti uffici territoriali del Ministero dei Trasporti - di qualunque altro tipo di operazione relativa ai veicoli stessi (a puro titolo esemplificativo, nuova immatricolazione di veicoli usati, subentri di terzi nel Contratto, variazioni anagrafiche ecc.).

Nell'espletamento della suddetta delega, l'Utilizzatore, in qualità di mandatario del Concedente, dovrà correttamente compilare e sottoscrivere le istanze, le richieste, le dichiarazioni e simili, da produrre agli uffici competenti.

Ferma restando la propria esclusiva responsabilità per il buon esito della pratica di immatricolazione e/o delle altre operazioni di cui sopra, l'Utilizzatore potrà delegare le suddette attività solo ed esclusivamente ad agenzie / studi di consulenza regolarmente abilitati allo svolgimento di pratiche automobilistiche.

Trattandosi di attività svolta nel proprio interesse, l'Utilizzatore non avrà diritto ad alcun compenso.

Il foglio di via verrà consegnato insieme ai veicoli direttamente dal Fornitore all'Utilizzatore. L'Utilizzatore solleva il Concedente da ogni conseguenza, a qualsiasi causa dovuta, relativa ad eventuali ritardi nell'ottenimento della carta di circolazione e del certificato di proprietà, o alla mancata trascrizione dell'acquisto presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Utilizzatore autorizza il Concedente ad effettuare, a favore del Fornitore, pagamenti in via anticipata e a dare, contestualmente al pagamento, decorrenza convenzionale al Contratto stesso (salva diversa pattuizione delle parti ai sensi del precedente articolo 3).

CLAUSOLE SPECIALI PER LE ATTREZZATURE

All'atto della consegna, l'Utilizzatore si obbliga a verificare, nell'interesse proprio e del Concedente, che le attrezzature siano rispondenti alla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di inquinamento, rechino il marchio CE e siano corredate di tutti i documenti richiesti (in particolare della dichiarazione di conformità e del manuale di istruzioni redatti in italiano). E' fatto espresso divieto all'Utilizzatore di accettare in consegna le attrezzature non rispondenti alla normativa vigente e/o non accompagnate dalla prescritta documentazione e/o non recanti il marchio CE, assumendosi, in caso contrario, in proprio ogni rischio e responsabilità civile e penale, fermo comunque il diritto del Concedente di pretendere dall'Utilizzatore la restituzione di tutte le somme che avesse versato al Fornitore, nonché i danni eventualmente patiti. La piena rispondenza alla normativa vigente, la ricezione della documentazione di corredo e l'apposizione del marchio CE verranno espressamente confermate dall'Utilizzatore nell'apposita Attestazione di consegna di cui al precedente articolo 2.

6. ASSICURAZIONE

Per tutta la durata del Contratto e fino alla riconsegna ovvero al trasferimento di proprietà dei Beni, i Beni stessi saranno assicurati a cura e spese dell'Utilizzatore, secondo quanto previsto dalle clausole speciali che seguono.

CLAUSOLE SPECIALI PER I VEICOLI

È fatto obbligo all'Utilizzatore di assicurare i veicoli dalla consegna fino al 30° giorno successivo alla scadenza del Contratto contro i rischi e per i massimali sottoindicati:

- RESPONSABILITA' CIVILE (compresi i terzi trasportati): massimale unico non inferiore al limite stabilito di legge di tempo in tempo vigente;

- FURTO E INCENDIO: per il prezzo complessivo dei veicoli + eventuali optional.

Le polizze relative a tutte le coperture suindicate dovranno essere vincolate (con formulario disposto dall'ANIA) a favore del Concedente, così da rendere necessario l'intervento o il consenso di quest'ultimo in sede di liquidazione danni; duplicato di tali polizze dovrà essere fornito dall'Utilizzatore al Concedente prima della consegna dei veicoli.

L'Utilizzatore ha l'obbligo di mantenere operanti le coperture assicurative innanzi descritte fino al 30° giorno successivo alla scadenza del Contratto, senza soluzione di continuità, rispettando scrupolosamente le scadenze dei pagamenti (almeno annuali) dei relativi premi e il relativo adeguamento. Ogni polizza dovrà altresì contenere l'impegno della compagnia di assicurazione di notificare tempestivamente al Concedente, con raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento dei premi e la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Concedente. L'Utilizzatore è sin d'ora autorizzato a ridurre il valore della polizza furto e incendio sui veicoli indicati, al valore commerciale di mercato degli stessi (che non dovrà comunque essere inferiore alla quotazione Eurotax), lasciando invariato il vincolo a favore del Concedente. Fermo restando gli obblighi di cui sopra, l'Utilizzatore può aderire alla polizza stipulata dal Concedente con primaria compagnia di assicurazione, mediante la sottoscrizione dell'Appendice assicurativa, contenente un estratto delle condizioni assicurative.

CLAUSOLE SPECIALI PER LE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo all'Utilizzatore di assicurare le attrezzature per il loro intero valore iniziale (per tutta la durata contrattuale) con adeguata polizza leasing "All risks" (principali garanzie richieste: Incendio, Furto, Atti vandalici, eventi calamitosi e catastrofali), compresa la garanzia di R.C.T. aderendo alla polizza stipulata dal Concedente per tutti i propri beni strumentali o stipulando direttamente analoga polizza con altra primaria compagnia di assicurazione di proprio gradimento, fermo restando il rispetto delle condizioni assicurative minime come indicate da apposita separata comunicazione e dalla normativa applicabile, ivi inclusa ma non limitatamente a, l'articolo 1, commi 101 e ss. Legge 30 dicembre 2023, n 213, e relativi provvedimenti attuativi, relativi all'assicurazione dei rischi da eventi calamitosi e catastrofali. L'Utilizzatore ha l'obbligo di mantenere operante la copertura assicurativa sulle attrezzature, con vincolo a favore del Concedente, fino al 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, senza soluzione di continuità, rispettando scrupolosamente le scadenze per i pagamenti dei premi e il relativo adeguamento.

La polizza stipulata dal Concedente non ricomprende la copertura dei danni derivanti dai rischi di responsabilità civile verso terzi comunque provocati dall'uso delle attrezzature la cui responsabilità ricade esclusivamente a carico dell'Utilizzatore; rientra quindi nell'autonoma valutazione dell'Utilizzatore l'opportunità di stipulare idonea copertura assicurativa.

Fermo quanto precede, per i beni circolanti (es. beni con targa gialla) dovranno essere attivate, sempre a cura e spese dell'Utilizzatore, le coperture assicurative previste dal disposto della legge 990 del 24.12.1969 e successive modifiche; si applicano, in tal caso, le clausole speciali sopra stabilite a proposito dei veicoli, per quanto riguarda il vincolo a favore del Concedente, il periodo di copertura assicurativa, il pagamento dei premi, i diritti di controllo e di sostituzione da parte del Concedente nonché la rinuncia da parte della compagnia di assicurazione alla rivalsa nei confronti del Concedente.

Il Concedente si riserva comunque di controllare la regolarità delle coperture assicurative ed il puntuale pagamento dei premi da parte dell'Utilizzatore, nonché il diritto di sostituirsi all'Utilizzatore nella stipula delle polizze non contratte e, se del caso, nel pagamento di quei premi che risultassero impagati alle scadenze. In tal caso l'Utilizzatore - fatta salva ogni diversa iniziativa del Concedente ai sensi del successivo punto 13) - rimborserà gli importi dovuti entro 15 giorni dalla data di richiesta del Concedente stesso. L'Utilizzatore risponde in via esclusiva delle e terrà manlevato e indenne il Concedente da tutte le conseguenze derivanti dal proprio inadempimento dei propri obblighi di assicurazione, ivi inclusi ma non limitatamente a, la mancata assegnazione, la revoca e/o il rimborso di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario e non.

7. GARANZIE DEL FORNITORE - ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DEL CONCEDENTE

7.1. GARANZIE DEL FORNITORE - Il Fornitore presta direttamente all'Utilizzatore le garanzie contrattuali e di legge nonché le garanzie relative alla osservanza degli obblighi imposti dalle norme per la prevenzione degli infortuni (D.P.R. 302/56, D.P.R. 459/96, e D.Lgs. 81/2008) o altra normativa speciale.

I veicoli fruivano della garanzia concessa dalla casa costruttrice, secondo le norme riportate nel libretto di garanzia rilasciato all'atto della consegna.

In ogni caso, il Concedente prenderà accordi con il Fornitore affinché vengano estese all'Utilizzatore tutte le garanzie derivanti dal contratto di compravendita, di modo che l'Utilizzatore stesso dovrà rivolgersi direttamente al Fornitore per far valere le garanzie da questi prestate, restando comunque preclusa all'Utilizzatore l'azione di risoluzione del contratto di compravendita.

Resta in ogni caso inteso e convenuto tra le Parti che, indipendentemente dalle garanzie concesse dal Fornitore, eventuali contestazioni o reclami relativi a vizi o difetti dei Beni non esonereranno l'Utilizzatore dal puntuale pagamento delle quote periodiche del Canone di Leasing alle scadenze previste dal Contratto, restando esclusa per l'Utilizzatore la possibilità di richiedere la riduzione del Canone di Leasing, la sostituzione dei Beni, la risoluzione del Contratto e/o il risarcimento dei danni nei confronti del Concedente.

7.2. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA' DEL CONCEDENTE - E' esclusa qualsiasi responsabilità del Concedente verso l'Utilizzatore e verso terzi, per vizi, palesi ed occulti, originari e sopravvenuti, dei Beni, per difetti di funzionamento, mancanza di qualità ed idoneità degli stessi, nonché per il loro utilizzo da parte dell'Utilizzatore stesso.

L'Utilizzatore si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Concedente da ogni conseguenza dannosa - anche derivante da richieste giudiziali o stragiudiziali da parte di terzi - che potesse derivare in relazione a vizi e/o difetti di costruzione, di qualità o di funzionamento, palesi od occulti, anche sopravvenuti, insistenti sui Beni.

8. CUSTODIA - MANUTENZIONE - RIPARAZIONI - USO DEI BENI

L'Utilizzatore si obbliga a prendere in consegna i Beni, custodirli in locali idonei dei quali abbia la disponibilità (salvo diversi accordi con il Concedente), curarne a proprie spese la conservazione e manutenzione ed a servirsene con la diligenza del buon padre di famiglia, per l'uso loro proprio e naturale degli stessi, senza apportare modifiche, innovazioni, addizioni di qualunque genere che non siano state autorizzate dal Concedente.

L'Utilizzatore deve ottemperare, a sua cura e spese, a tutte le relative disposizioni di legge e di regolamento, ottenendo e rinnovando le prescritte licenze ed autorizzazioni ed effettuando le denunce che fossero previste a causa della natura e/o dell'impiego dei Beni.

Sono a carico dell'Utilizzatore tutte le spese di riparazione e manutenzione, anche straordinarie.

La necessità di riparare o sostituire i Beni non comporta la facoltà dell'Utilizzatore di chiedere la riduzione o la sospensione del pagamento delle quote periodiche del Canone di Leasing e/o la risoluzione del Contratto.

E' in facoltà del Concedente o di suoi incaricati di procedere a visite presso il domicilio dell'Utilizzatore onde constatare l'osservanza dei predetti obblighi e comunque di ogni adempimento posto a carico dell'Utilizzatore per quanto riguarda i Beni.

CLAUSOLE SPECIALI PER I VEICOLI

L'Utilizzatore deve attenersi strettamente alle istruzioni e norme di manutenzione prescritte dalla casa costruttrice.

L'Utilizzatore si obbliga inoltre, assumendosi ogni rischio connesso al mancato rispetto di tali obblighi:

- a rispettare la normativa sulla circolazione stradale vigente nel luogo di utilizzazione dei veicoli, dovendo in caso contrario rispondere di tutte le infrazioni;*
- a non mettere in circolazione i veicoli, in caso di mancanza o di irregolarità dei documenti necessari per legge e per regolamento, anche ove dipendesse da fatto del Concedente;*
- a munire i veicoli della carta verde;*
- a non consentire l'uso dei veicoli a persona sprovvista di regolare idonea patente;*
- a rispondere, tenendole a proprio esclusivo carico, di tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla circolazione e dall'uso dei veicoli in contrasto con le norme di legge. Sono, in particolare, a carico dell'Utilizzatore le sanzioni amministrative, nonché eventuali spese legali e giudiziarie sopportate dal Concedente, conseguenti a negligenza o inosservanza delle normative in vigore; il Concedente, in caso di notificazioni a suo domicilio di verbali di violazioni, si riserva di far pervenire tali verbali all'Utilizzatore o di provvedere direttamente al pagamento dei relativi importi con diritto di rivalsa sull'Utilizzatore e con esonero da qualsiasi responsabilità per le conseguenze che da tali notifiche dovessero derivare;*
- eseguire tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo presso la Motorizzazione Civile o presso un centro di revisione autorizzato e convenzionato con il Concedente.*

CLAUSOLE SPECIALI PER LE ATTREZZATURE

L'Utilizzatore si obbliga a custodire le attrezzature nel domicilio indicato nel Contratto (salvo il disposto del successivo punto 10).

Ogni modifica apportata alle attrezzature, anche se autorizzata dal Concedente, dovrà garantire il pieno rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica ed antinquinamento, assumendosi l'Utilizzatore in proprio ogni rischio e responsabilità civile e penale. L'Utilizzatore, si impegna altresì a stipulare, a sue spese, col Fornitore, o con organizzazione allo stesso gradita, un contratto di manutenzione per le attrezzature, con validità per l'intera durata della locazione finanziaria; in relazione a ciò l'Utilizzatore si assume il preciso obbligo di rispettare integralmente tutte le condizioni previste dal citato contratto di manutenzione. Tutte le riparazioni dovranno essere effettuate in ogni caso da tecnici del Fornitore o dell'organizzazione con la quale è stato stipulato il contratto di manutenzione. L'Utilizzatore, infine, si obbliga ad usare le attrezzature in conformità delle leggi e delle disposizioni anche locali che regolano il loro funzionamento e ad effettuare le denunce che fossero prescritte a causa della natura e dell'impiego delle attrezzature stesse.

9. DETERIORAMENTI - PERDITA - SINISTRI

L'Utilizzatore è responsabile nei confronti del Concedente in caso di deterioramento/perdita parziale o totale dei Beni, a qualsiasi causa dovuta, anche se a lui non imputabile.

In tutti i casi in cui si verifichi la perdita dei Beni anche per causa non imputabile all'Utilizzatore, questi dovrà darne immediata notizia al Concedente.

Nelle ipotesi di cui sopra troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13 che segue e, entro 30 giorni dall'evento, l'Utilizzatore dovrà risarcire l'intero danno subito dal Concedente nella misura indicata dall'articolo 13.

Ad avvenuta rimessa di tali importi, il Concedente, ove abbia ottenuto il risarcimento da parte della compagnia di assicurazione, rimborserà all'Utilizzatore, senza oneri di interessi e nei limiti del risarcimento stesso, gli importi che l'Utilizzatore avrà anticipato, nonché il ricavato della vendita dei relitti - ove esistano - al netto di eventuali spese sostenute.

L'Utilizzatore risponde dei deterioramenti, danneggiamenti, perdite e sottrazioni dei Beni o di loro parti, provvedendo, in tali casi, alla rimessione in pristino a sua cura e spese, fatta eccezione per i danni risarcibili secondo i termini della polizza di assicurazione di cui all'articolo 6 e che siano effettivamente ed integralmente liquidati dalla compagnia di assicurazione.

L'impossibilità della rimessione in pristino comporterà le conseguenze di cui all'articolo 13 che segue.

L'Utilizzatore si impegna, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Concedente da ogni conseguenza dannosa - anche derivante da richieste giudiziali o stragiudiziali da parte di terzi - che sia originata dal deterioramento e/o dalla perdita dei Beni e/o anche da sinistri occorsi in relazione all'utilizzo e/o alla detenzione dei Beni da parte dell'Utilizzatore.

CLAUSOLE SPECIALI PER I VEICOLI

Per i veicoli e per i beni circolanti su strada, l'Utilizzatore è inoltre responsabile di ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla circolazione. L'Utilizzatore deve fare denuncia scritta di sinistro, entro i termini previsti dalla polizza, alla compagnia di assicurazione ed al Concedente; in caso di sinistro mortale o di notevole gravità, tale denuncia dovrà essere preceduta da lettera raccomandata. Tale comunicazione non costituisce incarico per la gestione del sinistro; sarà quindi, in ogni caso, onere dell'Utilizzatore interrompere la prescrizione ai sensi di legge, nonché provvedere direttamente a quanto necessario o richiesto dalla compagnia di assicurazione ai fini della liquidazione del sinistro.

L'Utilizzatore si impegna al pagamento di quanto dovuto ai terzi danneggiati che non fossero stati, per qualsiasi motivo, integralmente indennizzati dalla compagnia di assicurazione, nonché alla compagnia stessa che esercitasse il diritto di rivalsa previsto dalle norme vigenti. L'Utilizzatore assumerà a sua cura e spese ogni causa nella quale il Concedente fosse convenuto, chiedendo l'estromissione di questi, e, comunque, s'impegna sin d'ora a pagare, a semplice richiesta del Concedente, ogni eventuale importo (per capitale, interessi e spese anche legali) che il Concedente

fosse tenuto a corrispondere a terzi danneggiati o alla compagnia di assicurazione per eventi connessi all'uso e/o circolazione dei veicoli. In caso di sinistro dovuto a responsabilità di terzi, fermo quanto stabilito al successivo capoverso, il Concedente si riserva di agire direttamente per il recupero dei danni subiti dai veicoli locati ovvero di autorizzare l'Utilizzatore ad agire, conferendogli idoneo mandato.

In caso di danneggiamenti di qualsiasi natura, anche nell'ipotesi che ciò si sia verificato senza sua colpa, l'Utilizzatore provvederà, a sue spese e senza indugio, al ripristino dei veicoli a perfetta regola d'arte, rimanendogli comunque preclusa la possibilità di richiedere al Concedente la sostituzione dei veicoli danneggiati, la riduzione o sospensione del pagamento dei Canoni di Leasing e la risoluzione del Contratto. L'Utilizzatore consegnerà al Concedente immediatamente dopo l'evento dannoso, l'originale della denuncia presentata alle Autorità e, ove esistano, le targhe e la carta di circolazione per consentire l'annotazione al PRA della perdita di possesso o della radiazione dalla circolazione. All'assicuratore consegnerà copia della denuncia stessa. Se la perdita dei veicoli è causata da furto, l'Utilizzatore farà pervenire, entro 30 gg. dalla denuncia, l'originale del certificato di chiusa istruttoria all'assicuratore e copia al Concedente. L'Utilizzatore manleva il Concedente da ogni conseguenza derivante dall'eventuale ritardata annotazione dei registri.

10. TUTELA DELLA PROPRIETA'

L'Utilizzatore si impegna a segnalare al Concedente, con lettera raccomandata inviata entro 48 ore dall'evento, l'esecuzione di pignoramenti, sequestri ed altri vincoli sui Beni, ogni azione intentata da terzi che possa avere effetti pregiudizievoli sul diritto di proprietà del Concedente nonché ogni danno, alterazione, deperimento, perdita, sottrazione sia completa che parziale, subiti dai Beni, qualunque sia la causa, fermo quanto previsto agli articoli 6, 7, 8 e 9.

L'Utilizzatore si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare da chiunque il diritto di proprietà del Concedente e a non costituire pigni o altri vincoli pregiudizievoli a tale diritto.

CLAUSOLE SPECIALI PER ATTREZZATURE

L'Utilizzatore si impegna a rispettare la legislazione nazionale e comunitaria in materia di protezione dell'ambiente e di appalti.

L'Utilizzatore si impegna a mantenere sulle attrezzature, per tutta la durata del Contratto, la targa attestante il diritto di proprietà del Concedente sulle attrezzature concesse in locazione finanziaria; si impegna inoltre a non distogliere i Beni dalla loro destinazione durante la durata del Contratto né a variare il luogo in cui sono ubicate le attrezzature senza il preventivo assenso del Concedente.

E' in facoltà del Concedente di portare a conoscenza del proprietario dell'immobile in cui le attrezzature verranno installate il proprio diritto sulle stesse.

11. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE - CESSIONE – ESPORTAZIONE

L'Utilizzatore non può sublocare, dare in comodato, costituire in pegno, porre ogni altro vincolo o cedere sotto qualsiasi altra forma i Beni (in tale ultimo caso, l'Utilizzatore si impegna sin d'ora ad esercitare ogni eccezione o opposizione, nei limiti di legge, a tutela degli interessi del Concedente).

È fatto espresso divieto all'Utilizzatore di cedere il Contratto e/o i diritti nascenti dallo stesso.

L'esportazione dei Beni, anche se di breve durata, è subordinata all'assenso scritto del Concedente che, comunque, non assume oneri per spese, né responsabilità alcuna in ordine alla documentazione relativa.

12. DIRITTO DEL CONCEDENTE

Il Concedente ha facoltà in qualsiasi tempo di cedere parte o tutti i diritti che gli derivano dal Contratto o il Contratto stesso. A ciò fin d'ora l'Utilizzatore dà il suo più ampio ed irrevocabile consenso.

13. CONDIZIONE RISOLUTIVA - RISOLUZIONE ANTICIPATA PER FATTO DELL'UTILIZZATORE O DI TERZI - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

13.1. CONDIZIONE RISOLUTIVA - Il mancato pagamento di almeno quattro Canoni di Leasing anche non consecutivi o di un importo equivalente costituisce un'ipotesi di condizione risolutiva del Contratto ai sensi dell'art. 1353 c.c. con effetto dalla data dell'ultimo mancato pagamento.

13.2. RISOLUZIONE ANTICIPATA PER FATTO DELL'UTILIZZATORE O DI TERZI - Il Concedente potrà, altresì, risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c., mediante invio all'Utilizzatore di fax, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata (qualora l'Utilizzatore disponga di valido indirizzo), indicante la contestazione e la dichiarazione risolutiva, qualora l'Utilizzatore:

- ritardi o rifiuti di prendere in consegna i Beni ovvero riconsegna spontaneamente i Beni prima della scadenza del Contratto;
- non adoperi la diligenza richiesta nell'uso e nella conservazione dei Beni;
- avendo optato di non aderire alla polizza "All risk" stipulata dal Concedente, non provveda alla copertura assicurativa o al tempestivo pagamento dei premi assicurativi di cui al precedente articolo 6. e, con riferimento ai veicoli, delle tasse automobilistiche di cui al successivo articolo 16;
- non ottemperi a quanto stabilito agli articoli 8, 9, 10, 11 e 20;
- si verifichi una variazione nella quota di controllo del capitale sociale dell'Utilizzatore;
- divenga insolvente o avvii negoziazioni con i propri creditori volte a ridefinire la propria esposizione debitoria, ovvero sia sottoposto a procedimenti esecutivi o cautelari
- sia dichiarato fallito;
- deceda, deliberi la propria messa in liquidazione, cessi la sua attività, o la ceda a terzi.

Il Concedente potrà inoltre risolvere il Contratto ex art. 1456 c.c. qualora l'Utilizzatore, in relazione ad altri contratti di leasing eventualmente in essere con il Concedente, sia inadempiente a clausole e condizioni contrattuali che legittimino il Concedente medesimo, ai sensi dei predetti contratti, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa.

Il Concedente potrà risolvere il presente Contratto, con gli stessi effetti e le stesse modalità di cui sopra, qualora con provvedimento delle Autorità competenti o su iniziativa del produttore, venga disposto il ritiro dal mercato o venga vietata la messa in servizio o comunque l'utilizzo dei Beni per ragioni legate alla sicurezza delle persone.

Infine, il Concedente avrà il diritto di risolvere il Contratto nelle ipotesi di perimento totale dei Beni ovvero di impossibilità di rimessione in pristino di cui all'articolo 9 che precede.

La risoluzione anticipata del Contratto in seguito all'inadempimento dell'Utilizzatore, inoltre, costituisce per il Concedente motivo di risoluzione per altri contratti eventualmente sottoscritti con l'Utilizzatore stesso.

13.3. EFFETTI DELLA RISOLUZIONE - Nel caso in cui il Concedente decida di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, dovrà darne comunicazione all'Utilizzatore o ai suoi successori o aventi causa a mezzo fax, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o messaggio di posta elettronica certificata (qualora l'Utilizzatore disponga di valido indirizzo), alla ricezione della quale il Contratto s'intenderà risolto di diritto. In

tal caso, l'Utilizzatore o i suoi successori o aventi causa dovranno provvedere alla immediata restituzione al Concedente (o a chi altri dal Concedente espressamente indicato) dei Beni e di ogni documento ad essi relativo.

Ove l'Utilizzatore non dovesse procedere all'immediata restituzione dei Beni, il Concedente è sin d'ora autorizzato a curare - direttamente ovvero tramite propri incaricati - il ritiro dei Beni stessi, a spese dell'Utilizzatore, che si impegna a non ostacolare e/o non opporsi a tale ritiro, consentendo altresì l'accesso ai luoghi in cui i Beni sono ubicati.

In tutti i casi sopra previsti di risoluzione anticipata del Contratto, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1, commi 138 e 139, della L. 4 agosto 2017, n. 124 (e successive modificazioni) in materia di restituzione e ricollocamento dei Beni. Resta fermo, comunque, il diritto della Concedente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Le Parti convengono, infine, che il Concedente, anziché avvalersi della risoluzione, potrà chiedere l'adempimento del Contratto con decadenza dell'Utilizzatore dal beneficio del termine, esigendo di conseguenza l'immediato pagamento di tutti i Canoni di Leasing scaduti e non, senza pregiudizio per la richiesta di risarcimento del danno ed il rimborso delle spese.

13.4. Il Concedente si impegna a fare tutto quanto necessario al fine di vendere o ricollocare i Beni sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato, o, in alternativa, laddove tali valori non siano reperibili, sulla base di una stima effettuata da un perito indipendente e specializzato secondo la procedura prevista dall'art. 1, comma 139, L. 4 agosto 2017, n. 124 (e successive modificazioni). Resta espressamente inteso che, qualora non risulti pervenuta alcuna offerta di acquisto o di ricollocamento del bene entro 6 mesi dalla risoluzione del presente Contratto ad un prezzo non inferiore al valore stabilito dalla predetta perizia, il Concedente avrà la facoltà di vendere o ricollocare i Beni anche a un prezzo inferiore rispetto a quello risultante dalle pubbliche rilevazioni di mercato o al valore indicato nella perizia. In tale ipotesi, il Concedente si atterrà a criteri di trasparenza e pubblicità al fine di individuare il migliore offerente possibile, dandone pronta comunicazione all'Utilizzatore.

CLAUSOLE SPECIALI PER I VEICOLI

Per i veicoli e per i beni circolanti su strada il valore di mercato è indicato con riferimento ai valori di mercato riportati da riviste specializzate. Il perito individuato secondo la procedura di cui all'art. 1, comma 139, L. 4 agosto 2017, n. 124 (e successive modificazioni), è, altresì, incaricato a effettuare la stima di tutti gli eventuali danni del veicolo.

14. SOSTITUZIONE DEI BENI

Ove l'Utilizzatore, nel corso della locazione finanziaria di cui al presente Contratto, intenda sostituire i Beni con altri di modello più recente prodotti o venduti dal medesimo Fornitore, che si dichiara disposto a ritirare i primi, dovrà darne preventiva comunicazione al Concedente per l'eventuale risoluzione consensuale del Contratto e la stipulazione, con effetto novativo e previa accettazione del Concedente, di altro contratto a condizioni da concordarsi.

Nel caso di attrezzature, l'Utilizzatore ha facoltà di richiedere, con preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza finale del Contratto, una proroga del Contratto stesso per un periodo minimo di un anno. In tal caso restano valide tutte le clausole contrattuali, ad eccezione del canone di locazione finanziaria che verrà stabilito fra le parti. Il canone relativo all'intero periodo di proroga dovrà essere pagato in via anticipata.

15. CLAUSOLA DI REVISIONE

Eventuali variazioni del prezzo della fornitura che intervenissero prima della consegna dei Beni, comporteranno l'adeguamento proporzionale del Canone di Leasing, tenendo conto anche delle eventuali maggiori spese.

Tale adeguamento non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto da parte dell'Utilizzatore e l'eventuale mancato ritiro dei Beni da parte dello stesso, comporterà l'applicazione di quanto previsto al precedente articolo 13.

Le Parti, inoltre, concordano che la Concedente abbia facoltà, in presenza di un giustificato motivo, di modificare unilateralmente le spese e le condizioni non aventi ad oggetto i tassi di interesse, anche in senso sfavorevole all'Utilizzatore, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'articolo 118 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385. In caso di variazione sfavorevole all'Utilizzatore, questi avrà il diritto di recedere dal Contratto entro la data prevista per l'applicazione di tale variazione, senza penalità e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro 15 giorni dal recesso ogni suo debito nei confronti del Concedente.

16. SPESE, TASSE, ONERI E COMMISSIONI

Sono a carico dell'Utilizzatore tutti gli oneri fiscali, diretti o indiretti, tasse, diritti e spese, presenti o futuri, aventi comunque relazione sia con il Contratto, la sua conclusione, esecuzione o risoluzione, ivi comprese le eventuali modifiche, sia con la proprietà e l'impiego dei Beni, anche se al momento le parti non abbiano la possibilità di quantificarne l'ammontare.

L'Utilizzatore si impegna comunque a rimborsare a vista al Concedente gli importi da questi eventualmente pagati durante il periodo della locazione finanziaria per premi assicurativi e/o le spese vive di volta in volta sostenute per l'espletamento dell'incarico e/o gli importi pagati per qualsivoglia altro titolo.

Le spese di incasso di cui alle Condizioni Particolari sono soggette a revisione in funzione delle variazioni delle spese bancarie.

Sono, inoltre, a carico dell'Utilizzatore tutti gli oneri, spese e commissioni comunque connessi o derivanti dal Contratto, nella misura indicata nel documento di sintesi.

CLAUSOLE SPECIALI PER I VEICOLI

Le tasse automobilistiche sono a carico dell'Utilizzatore, il quale è responsabile di ogni conseguenza per il mancato o ritardato adempimento, oltre che per la rifusione di eventuali penali addebitate al Concedente.

17. IVA

Si dichiara che le operazioni relative al Contratto sono soggette ad imposta sul valore aggiunto.

18. OPZIONE DI ACQUISTO - TERMINE DEL CONTRATTO E RESTITUZIONE DEI BENI

18.1. **OPZIONE DI ACQUISTO** - Il Concedente conferisce all'Utilizzatore la facoltà di acquistare, al termine del Contratto, i Beni, al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, a condizione che l'Utilizzatore abbia assolto a tutti gli obblighi posti a suo carico dal Contratto stesso. L'Utilizzatore dovrà comunicare al Concedente la sua intenzione di acquistare o meno i Beni, a mezzo lettera raccomandata, con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del Contratto.

I Beni saranno acquistati dall'Utilizzatore nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno e con esclusione di qualsiasi garanzia e responsabilità da parte del Concedente, anche in relazione alle norme di cui ai D.P.R. 302/56, D.P.R. 459/96, e D.Lgs. 81/2008 o altra normativa speciale.

Il prezzo di riscatto (+I.V.A.) dovrà essere corrisposto, in unica soluzione, entro i termini di scadenza del Contratto.

Nel caso di veicoli, eventuali imposte e tasse connesse all'acquisto nonché le spese per il passaggio di proprietà saranno a carico dell'Utilizzatore.

18.2. **TERMINE DEL CONTRATTO E RESTITUZIONE DEI BENI** - Entro il giorno di scadenza del Contratto, l'Utilizzatore che non abbia esercitato l'opzione di acquisto ovvero che, pur avendola esercitata, non abbia provveduto a versare il prezzo di acquisto o sia risultato inadempiente a qualunque altro obbligo contrattuale, dovrà riconsegnare senza ritardo al Concedente, o ad altri da questi espressamente autorizzati, i Beni nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, in conformità alla descrizione di cui all'Attestazione di Consegna e Collaudo, salvo il normale deperimento d'uso, provvedendo pertanto alla rimessione in pristino, ove necessaria unitamente a ogni documento ad essi relativo. Le Parti concordano che, qualora i Beni consegnati non dovessero risultare nel medesimo stato in cui l'Utilizzatore li ha ricevuti, l'Utilizzatore medesimo dovrà versare al Concedente la somma necessaria per la riparazione o sostituzione dei Beni.

Nel caso di attrezzature, tutte le riparazioni dovranno essere effettuate in ogni caso da tecnici del Fornitore o dell'organizzazione con la quale è stato stipulato il contratto di manutenzione di cui all'articolo 8.

La restituzione dovrà avvenire a cura e spese dell'Utilizzatore presso il domicilio del Concedente, se da questi non altrimenti disposto a mezzo lettera raccomandata. L'Utilizzatore e il Concedente sottoscriveranno, all'atto della restituzione, il verbale di riconsegna dei Beni in cui venga constatato lo stato degli stessi. L'Utilizzatore non avrà diritto ad alcun rimborso per eventuali ratei di copertura assicurativa o di tasse automobilistiche corrisposti per periodi successivi al termine della locazione finanziaria.

Tutti i pezzi incorporati ai Beni e gli eventuali accessori diverranno di proprietà del Concedente, che non dovrà per tale titolo alcun indennizzo all'Utilizzatore. L'Utilizzatore non ha diritto ad indennità per le eventuali modifiche, aggiunte e/o miglioramenti apportati ai Beni, anche se preventivamente autorizzati dal Concedente.

L'Utilizzatore prende atto e riconosce, per se e per i suoi successori e aventi causa, a qualsiasi titolo, che qualora alla scadenza della locazione finanziaria di cui al presente Contratto i Beni non venissero restituiti, la loro detenzione e/o il loro utilizzo saranno da considerare abusivi e che, pertanto, in caso di ritardata o mancata restituzione dei Beni, il Concedente potrà (i) richiedere all'Utilizzatore, a titolo di penale non riducibile ai sensi dell'articolo 1382 del C.C., un'indennità corrispondente al rateo del Canone di Leasing commisurato al periodo di ritardo, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno e/o (ii) agire, anche in sede penale, per la tutela dei propri diritti e per il risarcimento del danno.

Il Concedente potrà procedere alla rimozione dei Beni accedendo presso il domicilio dell'Utilizzatore, che a ciò esprime fin d'ora il suo più ampio consenso.

In ogni caso, fino alla loro effettiva riconsegna, l'Utilizzatore ha l'obbligo di custodire i Beni con la diligenza del buon padre di famiglia.

19. MODIFICHE AL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto all'art. 4, qualsiasi modificazione al Contratto non avrà valore se non risultante da atto scritto debitamente sottoscritto dalle Parti.

L'Utilizzatore si impegna fin d'ora a sottoscrivere tutti gli atti aggiuntivi, integrativi e/o modificativi che si rendessero necessari per il buon fine dell'operazione.

20. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI INFORMAZIONI

L'Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Concedente qualsiasi modifica relativa alla propria denominazione, ragione sociale, alla forma societaria, alla sede nonché a mutamenti relativi ai propri assetti proprietari.

Su richiesta del Concedente, l'Utilizzatore è tenuto, inoltre, a fornire aggiornate informazioni riguardanti la propria situazione economica e patrimoniale e la struttura societaria.

21. ORDINE DI ACQUISTO DEI BENI

Con riferimento agli accordi intercorsi tra l'Utilizzatore ed il Fornitore, su richiesta e sotto la esclusiva responsabilità dell'Utilizzatore medesimo, il Concedente è autorizzato ad emettere l'ordine di acquisto dei Beni, sulla base delle condizioni generali di acquisto riportate nel Modello ACQ_202503.

22. RICHIESTE DI BENEFICI PUBBLICI

Premesso che il Contratto non è condizionato dall'eventuale richiesta o ottenimento di contributi o agevolazioni di qualsiasi genere, con particolare ma non esclusivo riferimento a quelli previsti da normative nazionali, regionali, locali, comunitarie, e che il Contratto stesso è autonomo ed indipendente rispetto a tali eventuali agevolazioni, le Parti concordano che l'eventuale mancata o ritardata concessione o erogazione dei contributi di cui sopra, ovvero l'eventuale loro sospensione o revoca non costituisce causa di interruzione o sospensione del regolare pagamento dei Canoni di Leasing, né può costituire causa di risoluzione del Contratto.

L'Utilizzatore prende altresì atto che il Concedente può accedere, per il finanziamento dei Beni, alla provvista messa a disposizione dalla Banca europea per gli investimenti ("BEI") mediante un Prestito Globale. L'effettiva disponibilità di questa provvista deve rispondere ai criteri soggettivi ed oggettivi previsti dalla BEI e può coprire solo una parte del valore dei Beni oggetto del Contratto (indicativamente fino ad un massimo del 50%), le cui condizioni tengono conto anche di tale provvista.

23. FORO COMPETENTE

Le parti espressamente convengono che per ogni eventuale controversia comunque inerente il Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Nel caso in cui il Concedente sia attore, questi potrà ricorrere al Giudice sia del luogo ove egli Concedente ha sedi anche secondarie, sia del luogo ove l'Utilizzatore ha recapito, residenza o domicilio, sia nel luogo ove si trovano i Beni.

24. SEGNALAZIONE A BANCHE DATI

L'Utilizzatore consente espressamente che i dati riportati nel Contratto e quelli riguardanti il suo successivo svolgimento siano inseriti, trattati ed acquisiti nell'archivio, anche storico, della "Banca Dati Centrale Rischi - Assilea", di seguito "BDCR - Assilea", alla quale possono accedere gli intermediari bancari e finanziari, anche esteri, autorizzati ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Previa espressa richiesta dell'Utilizzatore e dietro corresponsione delle spese, il Concedente fornisce su supporto cartaceo i dati relativi alla posizione complessiva dell'Utilizzatore medesimo nella "BDCR - Assilea". Qualora l'Utilizzatore rilevi inesattezze nei dati che lo riguardano, ne dà notizia al Concedente, il quale, dopo averne valutato il fondamento, lo comunica alla "BDCR - Assilea" per l'accertamento dell'esattezza delle segnalazioni pervenute e per le eventuali modifiche o integrazioni.

25. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le presenti Condizioni generali di Contratto avente ad oggetto Beni mobili si compongono di 25 articoli (questo compreso) il cui contenuto è pienamente conforme all'originale depositato presso: **Studio dei notai Pietro Sormani e Stefano Ajello**, Via della Posta, 10 - 20123 Milano, tel. 02/723071- fax 02/72307253, e-mail: studio@ajesor.it, Repertorio Notaio Stefano Ajello n. 84265/20695 dell'11 aprile 2025.



SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
GRUPPO BANCARIO MEDIOBANCA
Sede Legale: Via Siusi 7 - 20132 Milano
Cap. soc. € 41.305.000 - Albo Gruppi Bancari n.10631
Società con unico socio Mediobanca S.p.A.
C.F. e n. Registro Imprese Milano: 00882980154
Aderente al Gruppo IVA Mediobanca P.IVA 10536040966
PEC: selmabipiemme@pec.selmabipiemme.it
web: www.selmabipiemme.it



ALBO UNICO EX ART. 106 TUB n. 22

Modello ACQ_202503

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

- 1) Il contratto di compravendita avente ad oggetto i beni individuati nell'ordine di acquisto e relative condizioni particolari d'ordine è stipulato tra il Fornitore e SelmaBipiemme Leasing (d'ora in poi denominato il "**Concedente**") al fine specifico di porre in essere un contratto di locazione finanziaria tra esso Concedente e l'Utilizzatore indicato sull'ordine di acquisto, con esclusione di qualsiasi riserva di proprietà a favore del Fornitore.
- 2) Le condizioni generali d'acquisto qui stabilite regolano i rapporti tra Fornitore e Concedente.
- 3) Il contratto di compravendita di cui all'articolo 1) che precede si perfezionerà con il formale ricevimento, da parte del Concedente, della conferma dell'ordine di acquisto, entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione dell'ordine medesimo. Scaduto infruttuosamente tale termine, l'ordine potrà essere annullato dal Concedente.
- 4) Il Fornitore si impegna a prestare le garanzie contrattuali e di legge (per vizi, difetti di materia e di costruzione, evizione, ecc.) direttamente nei confronti dell'Utilizzatore.
Pertanto le parti convengono espressamente che, ferma restando la qualifica del Concedente, come acquirente ad ogni effetto, tutte le azioni conseguenti ed inerenti al contratto di compravendita potranno essere esercitate anche dall'Utilizzatore direttamente nei confronti del Fornitore. Il Concedente si riserva in via alternativa l'esercizio diretto di dette azioni.
- 5) Premesso che il Fornitore dovrà consegnare i beni all'Utilizzatore in esatta conformità a quanto stabilito nelle condizioni particolari d'ordine e con le modalità che dovranno essere concordate nei dettagli direttamente tra Fornitore e Utilizzatore, il Fornitore si impegna a tenere indenne il Concedente da ogni responsabilità verso l'Utilizzatore per eventuali danni derivanti da ritardi nella consegna e nel collaudo o da inadempimenti di altra natura. Il rischio del trasporto sino alla sede dell'Utilizzatore è comunque a carico del Fornitore senza limitazione. Inoltre, qualora con provvedimento delle Autorità competenti o su iniziativa del Produttore/Fornitore venga disposto il ritiro dal mercato o venga vietata la messa in servizio dei beni, il Fornitore si obbliga a tenere indenne il Concedente dai danni, responsabilità e costi conseguenti alla concessione dei beni medesimi in locazione finanziaria.
- 6) Il termine di consegna e collaudo viene considerato essenziale, con la conseguenza che il Concedente avrà facoltà di considerare risolto il contratto qualora la consegna e il collaudo non avvenisse entro detto termine.
- 7) Ad attestazione dell'avvenuta consegna e positivo collaudo, l'Utilizzatore dovrà redigere e sottoscrivere lo specifico modulo predisposto all'uopo. La consegna e il collaudo dei beni si intenderà validamente effettuata solo a condizione che il Fornitore consegnerà all'Utilizzatore la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia di antinquinamento e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in particolare, della dichiarazione di conformità e del manuale di istruzioni redatti in italiano) e che sui beni stessi venga apposto il marchio CE. La consegna all'Utilizzatore della documentazione prescritta e l'apposizione sui beni del marchio CE verranno certificati nell'attestazione di consegna. Il Fornitore dovrà consentire la verifica della documentazione antinfortunistica da parte della Concedente costituendo questa verifica condizione essenziale ed imprescindibile per la validità ed efficacia del presente contratto, ai sensi del successivo punto 12. Il Fornitore si impegna a custodire presso di sé e a mettere a disposizione del Concedente, a semplice richiesta del Concedente medesimo, copia di tutta la documentazione antinfortunistica compresa copia del manuale di istruzioni redatto in italiano. In caso di inadempimento a tale obbligo, a qualsiasi causa dovuto, compreso il fatto di terzi, il caso fortuito o la forza maggiore, il Fornitore dovrà tenere indenne il Concedente da ogni conseguenza anche pregiudizievole e risarcire il Concedente medesimo di ogni danno che lo stesso possa subire in conseguenza o in dipendenza del mancato adempimento da parte del Fornitore.
- 8) Il Fornitore dovrà indicare le particolari procedure di manutenzione dei beni forniti eventualmente necessarie; in tal caso, dovrà curare che l'Utilizzatore stipuli appositi separati contratti. Il Fornitore si impegna a montare i beni a perfetta regola d'arte e a fornire i beni completi di tutti i dispositivi di sicurezza e d'igiene del lavoro. In particolare, il Fornitore garantisce che i beni oggetto del presente contratto rispondono pienamente alla legislazione vigente in materia di antinquinamento e di prevenzione degli infortuni sul lavoro ed altre eventuali disposizioni di legge e regolamenti e direttive, anche locali e/o comunitari.
Qualora i beni oggetto del presente contratto vengano assemblati e/o installati in altre macchine e attrezzature in uso presso l'Utilizzatore, il Fornitore e l'Utilizzatore stesso si impegnano a far sì che l'installazione e/o l'assemblaggio non pregiudichino i dispositivi di sicurezza della macchina o dell'attrezzatura suddetta.
- 9) Il prezzo indicato nelle condizioni particolari d'ordine rimarrà fisso ed invariabile e nessuna integrazione è dovuta da chiunque. Eventuali ulteriori spese non previste dal presente contratto dovranno essere concordate e addebitate dal Fornitore direttamente all'Utilizzatore. Il Fornitore dichiara, anche agli eventuali fini valutari e doganali, che il prezzo della fornitura indicato nelle condizioni particolari d'ordine è vero e reale.
- 10) Ferme restando le garanzie di cui agli artt. 1490 e seguenti cod. civ. il Fornitore presta espressa garanzia di buon funzionamento per la durata di 180 giorni dalla data di consegna dei beni compra-venduti.
- 11) Il Fornitore si impegna, su richiesta del Concedente, ad apporre su ogni parte dei beni venduti targhette o simboli di identificazione che stabiliscano che i beni stessi e le sue parti sono di proprietà del Concedente.
- 12) La validità e l'efficacia del presente contratto sono subordinate all'accettazione senza riserve di tutte le condizioni riportate nei punti precedenti e alla restituzione al Concedente di copia dell'Ordine di acquisto debitamente sottoscritta dal Fornitore in segno di integrale ACCETTAZIONE e CONFERMA. A ricezione di: conferma d'ordine, fattura, documento di trasporto o altro equipollente, attestazione di consegna e collaudo sottoscritti dall'Utilizzatore, nonché di tutta la documentazione di cui al precedente punto 7, il Concedente procederà al pagamento nei termini e con le modalità indicate, fatte salve diverse disposizioni delle Autorità anche valutarie e doganali. Le fatture dovranno essere intestate a SelmaBipiemme Leasing S.p.A. Via Siusi, 7 - Milano.
Qualora sia unita all'Ordine di acquisto la targa attestante la proprietà di SelmaBipiemme Leasing sui beni, questa dovrà essere, a cura del Fornitore, applicata in posizione ben visibile sui beni stessi prima della loro consegna all'Utilizzatore.
- 13) Le parti eleggono il Foro di Milano quale Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa o comunque conseguente al presente contratto.
- 14) Il presente modello contenente le condizioni generali di acquisto si compone di 14 articoli (questo compreso) ed è pienamente conforme all'originale depositato presso: **Studio dei notai Pietro Sormani e Stefano Ajello**, Via della Posta, 10 - 20123 Milano, tel. 02/723071- fax 02/72307253, e-mail: studio@ajesor.it, Repertorio Notaio Stefano Ajello n. 84213/20674 del 8 aprile 2025.